

Giuseppe Dalla Torre

## RADICI MEDIEVALI DELL'IDEA DI BENE COMUNE

SOMMARIO: 1. Il pensiero teologico-politico di Caterina da Siena in un passaggio epocale. – 2. Il paradigma tomista. – 3. Il bene comune come possibilità reale. – 4. Gli artefici del bene comune. – 5. I mezzi per perseguire il bene comune. – 6. Segue: in particolare la giustizia. – 7. Quale attualità del pensiero politico cateriniano sul bene comune?

### *1. Il pensiero teologico-politico di Caterina da Siena in un passaggio epocale*

Le trattazioni di storia del pensiero politico medievale trascurano solitamente il contributo ad esso dato da Caterina da Siena, soprattutto nelle sue *Lettere*, in buona parte inviate a sovrani, a uomini politici e di governo<sup>1</sup>. E se non mancano trattazioni sul pensiero politico della giovane senese<sup>2</sup>, non c'è dubbio che gli scritti di Caterina sono oggetto di considerazione piuttosto per i profili mistici<sup>3</sup>, per la spiritualità<sup>4</sup>, per la riflessione teologica<sup>5</sup>, e non da ultimo per il rilievo che assu-

---

<sup>1</sup> Si veda, esemplarmente, il pur ottimo lavoro di M. FUMAGALLI BEONIO BROCCIERI, *Il pensiero politico medievale*, Roma-Bari, 2000.

<sup>2</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Idee politiche in S. Caterina da Siena*, in *Bullettino Senese di Storia Patria*, anno VIII (1937), 15 fasc. 3, pp. 1 ss.; A.M. BALDUCCI, *Massime di reggimento civile di Santa Caterina da Siena*, con prefazione di V.E. ORLANDO, Roma 1947; P. PAJARDI, *Caterina la santa della politica. Ricerche e riflessioni sul pensiero etico, giuridico, sociale e politico di Santa Caterina da Siena*, presentazione di C.M. MARTINI, Milano, 1993. Una raccolta di testi sul messaggio politico della santa senese in Caterina da Siena, *La città prestata. Consigli ai politici*, a cura di G. MORRA, Roma, 1990.

<sup>3</sup> Per tutti vedasi G. POZZI - C. LEONARDI (a cura di), *Scrittrici mistiche italiane*, Genova, 1988, 226 ss.

<sup>4</sup> Cfr. M. PETROCCHI, *Storia della spiritualità italiana*, intr. di P. Borzomati, Torino, 1996, 29 ss.

<sup>5</sup> Per esempio vedasi R. OSCULATI, *La teologia cristiana nel suo sviluppo storico*, II, *Secondo millennio*, Cinisello Balsamo, 1997, 146 ss.

mono sotto il profilo linguistico e nella storia della lingua italiana<sup>6</sup>.

Il recupero di quel pensiero politico e la sua contestualizzazione storica appare invece di particolare interesse, perché detto pensiero si colloca in un passaggio epocale della storia europea, che ha notevoli effetti non solo sugli assetti politici nel continente ma anche sugli sviluppi a venire del pensiero filosofico in materia.

La svolta inizia con i fatti intercorsi ad Anagni in quel 7 settembre 1303, quando cavalieri francesi al comando di Guglielmo di Nogaret e milizie dei Colonna offendono la persona di Bonifacio VIII, destinato a morire poco tempo dopo, e con essa la figura del papato.

È una svolta epocale perché Papa Caetani ha appena riaffermato la pienezza del potere pontificio (la *plenitudo potestatis*), cara alla dottrina teologica e canonistica medievale, con la bolla *Unam sanctam* del 1302, sottolineando ancora una volta e con particolare forza la strutturazione gerarchica della società al cui vertice è Cristo Re e, quindi, il suo Vicario in terra. È una svolta perché la dignità pontificia è offesa e la sua autorità smascherata nella sua reale debolezza: come avrebbe detto con disprezzo il giurista della corte francese Pierre Flote a Bonifacio VIII, «il vostro potere è solo verbale, il nostro è reale»<sup>7</sup>. Ma è una svolta soprattutto perché, per la prima volta dopo secoli in cui la scena della comunità medievale era stata dominata da due poteri, quello papale e quello imperiale, ecco venir fuori all'esterno del rapporto tra i due ed in combattiva antitesi nei confronti di entrambi un potere nuovo, rampante, espressione di una autorità che tende ad essere *in regno suo* assoluta. Gli accenni del pensiero giuridico medievale al *rex in regno suo est imperator*, al *dux Cliviae* che è *papa in terris suis*<sup>8</sup>, trova una precisa incarnazione nell'ascesa del Regno di Francia, prototi-

---

<sup>6</sup> Si veda per tutti F. De SANCTIS, *Storia della letteratura italiana*, intr. di R. Wellek, note di G. Melli Fioravanti, Milano, 1983, 179 ss.

<sup>7</sup> La frase è riportata da M. FUMAGALLI BEONIO BROCCHERI, *Il pensiero politico medievale*, cit., 113.

<sup>8</sup> Si veda per tutti M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 1994, 518 ss.

Lisa Caramanico

## IL SISTEMA DELLE FONTI IN TEMA DI ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sulla natura giuridica delle Università. – 1.1. Le Università non statali. Natura giuridica e disciplina. – 2. L'autonomia universitaria nella Costituzione. – 3. Fonti di eteronormazione del sistema universitario: quanti legislatori? – 4. Lo Statuto universitario nel sistema delle fonti del diritto. – 5. Il sistema delle fonti nell'ordinamento universitario tra autonomia e accentramento.

### 1. *Considerazioni preliminari sulla natura giuridica delle Università*

Uno studio sul sistema delle fonti regolatrici dell'ordinamento universitario implica una premessa sulla natura giuridica dei soggetti ai quali ci si riferisce nonché sulla nozione di autonomia degli stessi.

La dottrina costituzionalistica ha a lungo dibattuto sulla conferibilità o meno ad un organo dello Stato della personalità giuridica.

Parte della dottrina interna ha osservato che il nostro diritto positivo prevede che, in ipotesi particolari, organi dello Stato, di una certa specie, siano dotati di personalità giuridica<sup>1</sup>. Tra questi organi si ricomprendevano le Università quali *enti indipendenti*, tali anche giuridicamente poiché traggono origine da collettività diverse da quella statale e sono portatori di interessi, talvolta, antagonistici con quelli dello Stato<sup>2</sup>.

Al contrario, il tradizionale indirizzo dottrinale<sup>3</sup> annoverava le Università tra gli *enti strumentali* ovvero ausiliari dello Stato e da questo dipendenti.

---

<sup>1</sup> M. S.GIANNINI, *Diritto amministrativo*, I, 1970, 235.

<sup>2</sup> M. S.GIANNINI, *Diritto amministrativo*, *ibidem*; SEPE, *L'autonomia delle Università statali* in *Studi in onore di G. Zanobini*, II, 1964.

<sup>3</sup> A. SANDULLI, *L'Autonomia delle Università statali* in *Annali triestini*, XVIII, sez.I, 1948.

Arnaldo Miglino

## LA DEMOCRAZIA COME DIFFUSIONE DEL POTERE

La trinità intellettuale formata dal sociologo Max Weber, dall'economista Joseph Schumpeter e dal giurista Hans Kelsen ha consacrato la più elegante ed affermata nozione di democrazia, intesa come un sistema istituzionale per scegliere i governanti di una nazione e renderli politicamente responsabili nei confronti dei governati. Per Weber la democrazia è una lotta fra *leaders* che si contendono il favore elettorale del popolo: i più deboli sono eliminati<sup>1</sup>. A questo pensiero deve molto la teoria di Schumpeter<sup>2</sup>, per il quale «il metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare»<sup>3</sup>. Secondo questa impostazione, come gli imprenditori lottano per vincere la concorrenza nel mercato, i politici combattono per vincere la concorrenza di altri politici: «il principio della democrazia significa soltanto che le redini del governo devono essere affidate al concorrente che ottiene appoggi superiori a qualunque altro, individuo o gruppo che sia»<sup>4</sup>. La democrazia è pertanto una competizione fra gruppi elitari, i partiti, guidati dai loro capi. Si tratta di una 'concorrenza per il comando' in cui i *leaders* combattono per conqui-

---

<sup>1</sup> Cfr. M. WEBER, *Politik als Beruf*, in *Gesammelte Politische Schriften*, a cura di J. Winckelmann, Tübingen, Mohr, trad. it. *La politica come professione*, in *Il lavoro intellettuale come professione* (1976), Torino.

<sup>2</sup> Sullo stretto rapporto fra il pensiero di Weber e quello di Schumpeter si veda D. HELD, *Models of Democracy*, Cambridge, Polity Press, trad. it. *Modelli di democrazia* (2007), Bologna.

<sup>3</sup> Cfr. J.A. SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London, George Allen & Unwin, trad. it. *Capitalismo, socialismo e democrazia* (2001), Milano, 279.

<sup>4</sup> Cfr. J.A. SCHUMPETER, *op. cit.*, 283.

Fabiana Tuccillo

## QUALCHE OSSERVAZIONE IN TEMA DI SERVITÙ PREDIALI\*

Dopo la trattazione civilistica complessiva apparsa nel 1960<sup>1</sup>, diverse voci enciclopediche pubblicate per il Novissimo Digesto Italiano<sup>2</sup>, articoli<sup>3</sup> e recensioni<sup>4</sup>, Alberto Burdese riprende *funditus* il tema delle servitù prediali in un lavo-

---

\* A proposito di ALBERTO BURDESE, *Le servitù prediali. Linee teoriche e questioni pratiche*, «Il giurista europeo. Collana diretta da L. GAROFALO e M. TALAMANCA. Approfondimenti tematici, 4», Padova, 2007, xii, 279.

<sup>1</sup> *Le servitù prediali*, in *Trattato di diritto civile*, dir. G. GROSSO, F. SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1960.

<sup>2</sup> Voce *Presa o derivazione d'acqua (servitù di)*, in *NNDI*. XIII, Torino, 1966, 636 ss.; voce *Scoli e avanzi d'acqua (servitù di)*, in *NNDI*. XVI, Torino, 1969, 763 ss.; voce *Servitù coattive*, in *NNDI*. XVII, Torino, 1970, 110 ss.; voce *Servitù prediali (Dir. rom.)*, in *NNDI*. XVII, cit., 117 ss.; voce *Servitù prediali (Dir. vig.)*, in *NNDI*. XVII, cit., 130 ss.

<sup>3</sup> *In tema di trasferimento della servitù*, in *Giur. it.*, 1962, I, 457 ss.; *In margine alla servitù non aedificandi*, in *Giur. it.*, 1966, I, 343 ss.; *In margine alle servitù industriali*, in *Giur. it.*, 1967, I, 701 ss.; *Considerazioni sulla configurazione arcaica delle servitù (a proposito di taluni recenti studi)*, in *Studi in onore di G. Grosso* I, Torino, 1968, 499 ss.; *Considerazioni in tema di diritti reali. (A proposito di una recente monografia)*, in *Riv. dir. civ.* 23, 1977, 307 ss.; *Sulle servitù prediali*, in *Labeo* 16, 1970, 98 ss.; *Il problema del diritto reale nell'ultima dottrina*, in *Riv. dir. civ.* 26, 1980, 210 ss.; *Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali*, in *Riv. dir. civ.* 29, 1983, 226 ss.; *In margine a D. 8.5.20.1*, in *Index* 26, 1998, 321 ss.; *Sulla tipicità delle servitù prediali in diritto romano*, in *AG*. 218, 1998, 3 ss.; *Sulla 'refectio parietis' nell'actio de servitute oneris ferendi*, in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano, 2004, 59 ss.

<sup>4</sup> *Rec. di P. PERLINGERI, Rapporto preliminare di servitù su edificio da costruire (Napoli 1966)*, in *Diritto e Giurisprudenza* 81, 1966, 183 ss.; *Rec. di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana (Milano 1976)*, in *BIDR.* 81, 1977, 383 ss.; *Rec. di A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali (Padova 1982)*, in *Riv. dir. civ.* 31, 1985, 547 ss.; *Rec. di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano (Roma 1999)*, in *SDHI*. 67, 2001, 541 ss.

ro monografico che – dipendendo da tale lungo confronto con il tema – si articola in dieci capitoli, divisi in sezioni.

Una breve introduzione storica apre il primo capitolo (*Contenuto della servitù*, p. 1-55), in cui si chiarisce il significato dell'espressione *iura in re*, non usata in senso rigorosamente tecnico dai giuristi classici<sup>5</sup>, ma adoperata poi dalla dottrina romanistica per indicare quelle «situazioni giuridicamente tutelate a favore di un soggetto in ordine ad una cosa materialmente intesa come possibile oggetto di appropriazione o di utilizzazione, più o meno estesa a carattere economico» (p. 10). Per l'a. anche le servitù prediali, intese come diritti di utilizzazione o godimento del fondo, vanno inquadrare in tale ambito come sottocategoria avente proprie connotazioni tipiche.

Passati in rassegna, nella seconda sezione di questo primo capitolo, i problemi attinenti alla definizione e individuazione dei fondi dominante e servente, si analizzano i requisiti giuridici ed empirici, con particolare attenzione alle servitù su beni demaniali (art. 823 c.c.) a favore di privati per l'utilità di un fondo, dei beni che formano il patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni (art. 828

---

<sup>5</sup> L'espressione *ius in re* è presente in due passi contenuti nei *Digesta* (9.4.30 [Gai. *ad ed. p. de damno inf.*]. *In noxalibus actionibus eorum qui bona fide absunt ius non corrumpitur, sed reversis defendendi ex bono et aequo potestas datur, sive domini sint sive aliquid in ea re ius habeant, qualis est creditor et fructuarius*; 39.2.19 [Gai. *ad ed. p. de damno inf.*]. *Eorum, qui bona fide absunt, in stipulatione damni infecti ius non corrumpitur, sed reversis cavendi ex bono et aequo potestas datur, sive domini sint sive aliquid in ea re ius habeant, qualis est creditor et fructuarius et superficiarius*). Sulla ricorrenza della terminologia *ius in re* nelle fonti con un significato tecnico cfr. M. VILLEY, *Du sens de l'expression ius in re en droit romain classique*, in *RIDA*. 3, 1949, 417 ss. Ma a parte la dubbia genuinità dei testi citati pare azzardato volerne ricavare un significato tecnico. Si v. in tal senso: G. GROSSO, *rec. di Mélanges F. de Visscher*, in *Iura* 1, 1950, 317 ss., il quale criticando Villey, osserva che sebbene l'espressione *ius in re* presente nei testi romani non coincida con il nostro diritto reale, né con il concetto di diritto su cosa altrui, non per questo la configurazione dei diritti reali era estranea al diritto romano; Id., *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino, 1969, 2; G. PUGLIESE, *Res corporales, res incorporales e il problema del diritto soggettivo*, in *RISG*. 5, 1951, 237 ss. [= *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz III*, Napoli, 1957, 223 ss. = *Scritti giuridici scelti III. Diritto romano*, Napoli, 1985, 237 ss.]; B. BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano. Corso di lezioni*<sup>2</sup>, Milano, 1954, rist. 1969, 17.

## *BIBLIOGRAFIA*



ENRICO GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino 2008, I-VI, 128 pp.

L'interessante libro che si presenta, opera prima del suo Autore e frutto della sua tesi di dottorato, prende spunto da una intervista rilasciata nel 2002 dal Segretario di Stato vaticano, l'allora card. Angelo Sodano, che apriva alla possibilità di una maggiore presenza della Santa Sede all'interno dell'ONU, fino ad assumerne – se ritenuto utile – la qualifica di membro, per approfondire l'attuale *status* giuridico che essa riveste all'interno della principale organizzazione internazionale di carattere mondiale.

L'analisi viene condotta in parallelo con quella dell'esperienza elvetica, in quanto per molti anni la Santa Sede e la Svizzera sono stati i soli soggetti neutrali di diritto internazionale privi dello statuto di 'membro' delle Nazioni Unite. Ora, mentre la seconda ha abbandonato nel 2002 la qualifica di mero osservatore per assumere quella di membro *pleno iure* delle Nazioni Unite, coerentemente con la sua natura statutale e per effetto di una diversa valutazione dei suoi interessi nazionali, anche per la prima si sono prospettate ipotesi di una sua partecipazione diversa da quella di "osservatore", più rispondente al suo attuale ruolo nella comunità internazionale.

Nell'affrontare il tema l'Autore muove innanzi tutto da una preliminare ricognizione della nozione di neutralità in ambito internazionale, sul significato che essa assume nel sistema delle Nazioni Unite e sulla distinzione, ivi prevista, tra lo *status* di membro e quello di osservatore, quest'ultimo riferentesi attualmente ai c.d. 'attori non statuali' delle relazioni internazionali (Cap. I).

Nel secondo capitolo viene esaminato il concetto di neutralità applicato alla Svizzera, frutto di una risalente tradizione storica che la sua recente adesione all'ONU come membro *pleno iure* non ha fatto venire meno, ma ha al contrario rafforza-

to rendendola maggiormente partecipe delle iniziative di pace assunte dall'organizzazione, compresa l'eventuale adozione di sanzioni economiche nei confronti di altri Stati, con esclusione della sola partecipazione a conflitti bellici (Cap. II).

Il terzo e ultimo capitolo, di maggiore ampiezza, si sofferma specificamente sulla neutralità della Santa Sede nel sistema delle Nazioni Unite, individuandone l'origine storica, i caratteri peculiari e le differenze rispetto al medesimo concetto applicato alla Svizzera.

Il suo attuale fondamento nell'ordinamento internazionale risiede, come osserva l'Autore, nell'art. 24 del Trattato lateranense, ove si prevede che «la Santa Sede, in relazione alla sovranità internazionale che le compete, dichiara che essa vuol rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali tra gli altri Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contraenti facciano concorde appello alla sua missione pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e intellettuale. In conseguenza di ciò – prosegue la norma – la Città del Vaticano sarà sempre considerata territorio neutrale ed inviolabile».

Da tale norma si è dedotta la posizione di neutralità che qualificherebbe la Santa Sede e la sua attività nella sfera delle relazioni internazionali, e che si trova anche alla base del suo *status* di “osservatore permanente” presso le Nazioni Unite, acquisito all'atto del suo ingresso in tale organizzazione nell'aprile del 1964. Infatti, secondo la prevalente dottrina canonistica ed internazionalistica, una sua eventuale *membership pleno iure* la condurrebbe, mediante la partecipazione al voto e ai dibattiti sulla condotta di altri Stati, eventualmente anche in vista dell'uso della forza a norma della Carta delle Nazioni Unite, ad abbandonare tale posizione di neutralità e ad assumere impegni nell'ambito di competizioni temporali tra Stati.

Tuttavia l'evoluzione recente del ruolo e dell'impegno della Santa Sede in ambito internazionale, promossa dal Concilio Vaticano II in nome del prioritario rispetto della persona umana, ed emersa con particolare forza nel corso del pontificato di Giovanni Paolo II, ha evidenziato – come rileva l'Autore –

l'intervenuta inadeguatezza del concetto di neutralità, anche solo ideologica, a caratterizzarne l'azione in tale ambito. Nell'esercizio della sua potestà morale e spirituale essa infatti è intervenuta, come nella guerra in Iraq, a sostenere le ragioni della pace e dei diritti dei popoli, assumendo a tal fine posizioni contrarie a determinate iniziative politiche e militari di singoli o più paesi, in quanto ritenute lesive di essi.

In questa prospettiva già autorevole dottrina aveva evidenziato come alla natura della Santa Sede risulti più adatto parlare di «una politica di imparzialità, anziché di neutralità in senso tradizionale» (C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, 2002, 257), che qualificava piuttosto, soprattutto in passato, la posizione di taluni Stati sulla base dei loro specifici interessi nazionali. «Ma essere imparziali – si precisava – vuol dire far sentire la propria voce ogniqualvolta questi valori vengano lesi, da qualunque parte provenga la lesione» (*ibid.*).

Il recente dibattito che si è sviluppato, a livello internazionale e anche nella dottrina italiana [cfr. R. BENIGNI, *La neutralità della santa Sede (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive)*, in *Arch. Giur.*, 222 (2002), 252-351], su questo argomento, sinteticamente riportato dall'Autore, ha condotto all'adozione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 58/314 del 1° luglio 2004, che ha arricchito il ruolo della Santa Sede mediante la qualifica di 'osservatore permanente qualificato', riconoscendo la specificità del suo contributo nel sistema delle Nazioni Unite e ampliandone le facoltà.

In concreto l'Assemblea generale ha rafforzato il livello di partecipazione della Santa Sede ai suoi lavori riconoscendole il diritto di iscriversi nella lista degli oratori subito dopo gli Stati membri, ponendo fine ad uno statuto precario e non formalizzato come quello precedente. In seguito a tale risoluzione la Santa Sede è divenuta inoltre titolare del diritto di replica, di quello di far pubblicare e circolare le sue comunicazioni come documenti ufficiali, di sollevare mozioni d'ordine e di sostenere bozze di risoluzioni riferentesi direttamente al suo operato.

Secondo l'Autore questa soluzione, accolta favorevolmente dalla Santa Sede, oltre a rappresentare un riconoscimento

to solenne dell'importante funzione universale di pace svolta da quest'ultima nella comunità internazionale, risponde altresì al suo intento di concorrere a sostenere il rafforzamento della posizione e dell'azione delle Nazioni Unite, anche nella prospettiva di una riforma della sua organizzazione interna. Essa segna – sempre secondo l'Autore – il punto di approdo finale circa la condizione giuridica internazionale più compatibile per la Santa Sede in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Da essa si evincerebbe in conclusione l'estraneità dei concetti di 'neutralità' e di 'politica di neutralità', più adatte a connotare vere e proprie organizzazioni statuali (come la Svizzera), alla Santa Sede, alla cui azione nella sfera internazionale sembra più congeniale il principio (e la corrispondente politica) dell'«imparzialità», che «richiede un costante ed interessato giudizio sulle vicende umane slegate dai campi strettamente politici e militari», atto «più di ogni altro di giustificare la sua azione impegnata nelle relazioni interstatuali nella garanzia di una convivenza pacifica tra Nazioni» (pp. 118-119).

Pur nella sua concisione il lavoro, lucido e ben argomentato, individua in modo chiaro i punti salienti del dibattito attuale sull'argomento, nel quale si riflettono le ragioni che sono oggi alla base dell'azione internazionale della Santa Sede, offrendo un valido contributo per la sua chiarificazione.

*Paolo Cavana*

AA. VV., *Il filo delle Parche. Opinioni comuni e valori condivisi nel dibattito biogiuridico*, a cura di F. Zanuso, Franco Angeli, Milano, 2009.

«Potenza del mito nella sua complessità: esso ci mostra come, fin dall'antichità, l'uomo si sia posto il problema relativo alla liceità della richiesta di sostituirsi alle Parche nel tagliare il filo della vita; ci evidenzia altresì come la consapevolezza del delicato rapporto esistente fra scienza, tecnica e scelte etiche attorno alla vita e alla morte sia antica come la nostra cultura; ma, anche e soprattutto, ci ricorda quali possano essere le conseguenze della dimenticanza del significato del limite e del pericolo connesso alla pretesa dell'uomo di farsi dio» (p. 13). Il filo delle Parche, nell'intuizione di Francesca Zanuso, diviene quel limite all'agire umano che, lungi dall'esserne un ostacolo ed un impoverimento, ne costituisce a ben vedere la fondazione: ed evocarlo fin dal titolo di questa preziosa raccolta di saggi biogiuridici ha il senso di mostrare la perennità di sfide teoretiche e considerazioni di filosofia pratica che solo un ingenuo ed inammissibile sciovinismo culturale della postmodernità potrebbe ritenere tipicamente odierne.

Se è vero che la tecnica, ed in particolare la sua ideologia – la tecnoscienza, o semplicemente la tecnologia come prassi olistica autoreferenziale – sono fenomeni tipicamente moderni e contemporanei, è difficile negare che la riflessione sul potere pratico dell'uomo e sui suoi limiti (di fatto e di principio) è da sempre al centro della filosofia e della meditazione degli esseri umani: ancor più difficile se, come opportunamente fa – e non da oggi – la scuola giusfilosofica veneta a cui dobbiamo il presente volume, si pongono in evidenza le continuità tra antico e moderno, tra passato e presente, sia nel discorso poetico e letterario (come appunto per il mito), sia in quello speculativo (e non è quindi un caso che gli autori più citati nel testo siano i classici, con netta prevalenza di Aristotele).

Il libro è strutturato in una prima parte, costituita dal saggio di Francesca Zanuso (curatrice dell'intero libro ed anche

autrice di uno dei saggi della seconda parte), dal titolo “L’indisponibile filo delle Parche. Argomentazione e decisione nel dibattito biogiuridico”, seguita da una seconda parte che raccoglie otto contributi su questioni via via più specifiche, tutte di elevato interesse ed attualità.

Senza dubbio il saggio introduttivo è da considerare fondante, anche come chiave ermeneutica dell’intero volume: per questo occorre qui dedicarvi uno spazio che, purtroppo, non sarà possibile dedicare in misura proporzionata anche agli altri contributi. In questo principalmente vengono infatti tematizzate con rigore ed ampiezza le linee guida dell’impostazione che la scuola giusfilosofica veneta intende dare alla riflessione sulla biogiuridica: una riflessione che non emargina prese di posizione sostanzialistiche (senza tema di parlare in termini di metafisica), ma al tempo stesso propone un metodo dialettico ed aperto, dia-logico in modo pienamente consapevole. In quest’ultimo senso, il richiamo al concetto aristotelico di *éndoxon* è cruciale e percorre tutto il volume, anche nella sua seconda parte, con numerosi e pregnanti riferimenti: nella proposta di Zanuso, è essenziale che il dialogo proceda e sia intessuto a partire dal ritrovarsi su “luoghi comuni” accettati da tutti i dialoganti; non solo perché questa è in generale la condizione di ogni dialogo, ma anche perché da questo, per la sua portata pratica (giacché inerisce decisioni urgenti, vuoi sul piano individuale – il singolo caso clinico –, vuoi su quello collettivo e pubblico – la legiferazione, la regolamentazione di fenomeni diffusi e problematici, la decisione giurisprudenziale –), è doveroso approdare ad una condivisione tale da evitare stalli che ormai non ci possiamo più permettere.

Naturalmente, l’individuazione di tali *éndoxa* è tutt’altro che semplice ed incontrovertibile. Per chiarire che non si sta lavorando per forza al servizio del politicamente corretto, il libro in vari momenti mette in discussione l’attitudine dei diritti umani a costituire questa base di ‘luoghi comuni’ condivisi: non tanto, beninteso, dell’idea di ‘diritto umano’, che può anche andare benone; ma della declinazione individualistica ed atomizzata del diritto soggettivo, la quale, nei suoi risvolti operativi ancor prima che nelle considerazioni teorico-genera-

li, manifesta una sorprendente inadeguatezza. Francesca Zanuso procede nella sua faticosa ‘pulizia della tela’, vale a dire nello sforzo di lasciare da un canto gli *éndoxa* fallaci e fuorvianti: dopo i diritti dell’uomo, è la volta dell’ambiguo concetto di dignità, del connesso (almeno in certe aree di pensiero) principio di autonomia («a nulla vale celebrare il valore dell’autonomia se non si precisa quale sia il suo autentico significato», p. 31), ed infine, sul piano collettivo, dei principi di tolleranza e di laicità (nettamente rifiutato nella sua versione ‘laicista’: «propongo di definire laicismo l’espressione degenerata della laicità che discende da una concezione riduttiva della *recta ratio*; essa mi pare fondata su di una assolutizzazione della dimensione immanentistica, sul rifiuto del *metà-tà-fisicà*, dovuto al ripudio dell’atteggiamento dialettico, erroneamente identificato con quello fideistico; sotto questo profilo, è paragonabile ad un *virus* presente nella mentalità moderna, che resiste tenace anche in quella postmoderna»: p. 42).

La conclusione dell’ampio percorso storico e teoretico insiste proprio su questo fondamentale richiamo alla *recta ratio*: essa «ci ingiunge di liberarci di ogni declinazione razionalistica e volontaristica degli *éndoxa* e ci impone di ascoltare l’altro perché solo nel suo ascolto possiamo sperare di cogliere alcunché del nostro *io*, che ci costituisce ma che rischia di frantumarsi, come in tante ‘schegge’, nelle manifestazioni del *me*. La *recta ratio*, inoltre, ci consente di riconoscere anche in ambito bioetico la costanza di alcuni valori e di alcune verità di principio che non possono essere negati né trascurati: mi riferisco ancora al valore dialogico della persona ma, altresì, al significato profondo della libertà soggettiva e, conseguentemente, all’intangibilità di alcuni beni» (p. 51). Sono le parole che meglio di tutte aprono alla seconda parte del volume, giacché in essa, come anticipato, vengono affrontati con lucidità e coerenza – rispetto a queste premesse di orientamento assiologico e di metodo critico – alcune delle principali questioni bio-giuridiche emergenti. La prima voce è quella di Francesco Cavalla, il quale con la profondità teoretica e la cultura storica che ben gli conosciamo riflette sul tema “Diritto alla vita, diritto sulla vita. Alle origini delle discussioni sull’eutanasia”. Il

saggio è densissimo e sarebbe fargli torto pretendere di sintetizzarlo in poche righe: basti qui evidenziare la pregnanza della proposta genealogica circa la moderna concezione 'proprietary' del corpo e della vita biologica, imparentata con il giusrazionalismo di Locke, Hobbes e Rousseau (fino al 'giacobinismo europeo' stigmatizzato a p. 77, di cui si evidenzia la tenace persistenza ideologica anche ben al di là degli eventi rivoluzionari), e quindi tutt'altro che scevra di condizionamenti culturali contingenti e molto discutibili. Impossibile poi non menzionare la conclusione: «Quelle qui presentate non sono le pessimistiche riflessioni di un cattolico pregiudizialmente avverso alla civiltà illuministica; esse, piuttosto, vorrebbero esprimere una speranza: la speranza che ognuno torni ad interrogare spregiudicatamente la propria ragione; la speranza che ogni contemporaneo si domandasse se è stata salvaguardata effettivamente quella che era pur sempre un'aspirazione ammirevole dell'uomo moderno, e cioè che la vita umana fosse considerata in ogni suo momento un valore personale e politico supremo; la speranza che ogni uomo impegnato nell'esperienza politica, anche se dichiaratamente sostenitore di una 'cultura laica', si chiedesse se certe posizioni sedicenti laiche in materia di diritti fondamentali non finiscano per tradire la causa che ha pur mosso molti spiriti 'laici' moderni: la causa dell'uomo e della sua liberazione dal potere» (p. 89).

Di argomento più ristretto ma di grande interesse sono i successivi saggi: i quali per di più non si limitano a riflettere sullo specifico ambito individuato, ma sempre – secondo i buoni usi di una riflessione giusfilosofica avveduta e matura – presentano gli scenari teoretici che costituiscono lo sfondo delle soluzioni operative affacciate. È così per quel che riguarda il testo di Stefano Fuselli «La lanterna di Diogene: alla ricerca dell'uomo negli esperimenti di ibridazione»: a fronte dell'apparente settorialità del tema, per affrontarlo vengono esplorati territori fondamentali della riflessione biogiuridica, dalla criticata decostruzione del concetto di dignità umana effettuata proprio a partire dai risultati sperimentali della chimerizzazione interspecifica (p. 100), alla proposta di far evolvere la prospettiva dell'indisponibilità in quella, bioeticamente assai

più ‘calda’ e pregnante, dell’attenzione (p. 106). In modo analogo, il contributo di Letizia Mingardo sulla fecondazione artificiale (“Normativa sulla procreazione medicalmente assistita e logica del desiderio: il caso della diagnosi genetica preimpianto”), pur vedendo una certa prevalenza degli aspetti tecnico-giuridici, non disdegna riferimenti teoreticamente significativi alla risemantizzazione dei concetti di malattia e salute ed alla centralizzazione delle valutazioni soggettive (‘logica del desiderio’, appunto) nel discorso sui diritti legali.

Di ampiezza notevole sono poi le considerazioni che Paolo Moro giunge a sviluppare a partire dalla tematica del consenso informato, nel suo saggio “Dignità umana e consenso all’atto medico. I diritti fondamentali del paziente e il problema della volontà”: di particolare interesse, vista l’attenzione da questo autore dedicata da tempo a tale problematica, la riflessione sulla categoria dei “diritti indisponibili”, che tra l’altro, nel caso specifico della relazione clinica, è quella che meglio si armonizza con l’esigenza (strutturale e quindi anche giuridica) di salvaguardare l’autonoma legittimazione professionale del personale sanitario, senza cadere nella trappola di quello che viene intelligentemente chiamato «l’assillo consensualistico» (p. 139). La seconda parte del saggio di Moro allarga lo sguardo alle problematiche culturali e filosofiche ormai inseparabili dalla meditazione teorica sulla medicina, e spazia dalla «critica dell’antropologia volontarista» (pp. 144 e ss.), al recupero della concezione aristotelica della volontà. Il saggio successivo, a firma di Federico Reggio, è intitolato provocatoriamente “La vita come danno. Alcune note in margine ad una recente sentenza in tema di ‘diritto a non nascere’”. Anche in questo caso la specificità del tema viene inquadrata all’interno della generale crisi culturale che sola può spiegare l’affermazione – non solo teorica, se si guarda in particolare alla giurisprudenza ormai abbondante sul tema – di un ‘diritto a non nascere se non sani’. La premessa pratica di questo capovolgimento di una concezione naturale del diritto è ovviamente la depenalizzazione dell’aborto e la sua progressiva (oltreché sommamente problematica già sul piano tecnico) configurazione come ‘diritto soggettivo’ della gestante: che passa

poi a presentarsi alla stregua di una sorta di paradossale presunzione di aspettativa di soppressione in capo al concepito malformato. Reggio, accanto all'analisi accurata della sentenza di Cassazione Civile, Sezione terza, n. 14488 del 29 luglio 2004, apporta numerose considerazioni di tipo giusfilosofico, come quelle, assai preziose, dedicate al problematico concetto di 'qualità della vita' (pp. 165 e ss.).

Il saggio di Paolo Sommaggio ("Una filosofia per la genetica. Due forme di intervento: somatica e germinale. Tre approcci all'umano: materiale, eugenico, metafisico"), sin dal titolo annuncia la natura ampia ed originale delle riflessioni in esso contenute: la tripartizione dell'*umano* di cui al titolo ha come *pendant* la tripartizione del concetto di natura, mutuata dal pensiero di Francesco Cavalla, come oggetto, come progetto (di stato, o di consumo), e come principio. È solo quest'ultima concezione che consente di avviare su binari ragionevoli la filosofia della genetica: «se la genetica non rifiuta il riduzionismo di chi pensa, contraddiccendosi, che la natura umana sia un oggetto, o non rifiuta la violenza di chi ritiene, ugualmente contraddiccendosi, che essa sia un progetto che porta con sé la necessaria eliminazione del diverso, essa è destinata a trasformarsi in ideologia e, perciò, in eugenia» (p. 192). Il successivo saggio di Francesca Zanuso, come accennavamo all'inizio, applica l'idea di dialogo esposta nell'introduzione alla peculiare, ed ardua, questione dei trattamenti rituali di mutilazione genitale femminile: opportunamente la curatrice del volume rimarca la tensione – tipica delle situazioni multiculturali – tra la matrice religiosa e identitaria di questa cruenta pratica e la critica occidentale. È semplicistico ed al limite troppo comodo assumere una prospettiva aprioristicamente condannatoria nei confronti di rituali che, se sono senza dubbio molto problematici sia dal punto di vista della salute che da quello della libertà e non discriminazione, derivano da ancestrali tradizioni che vi subordinano nientemeno che il riconoscimento sociale e religioso delle fanciulle, necessariamente prodromico a qualunque ulteriore crescita dell'individuo in seno alla comunità. L'esperienza fiorentina, descritta nel saggio, viene additata come un buon paradigma di dialogo interculturale

capace di rispettare le differenze senza per forza rinunciare ai propri valori fondanti. L'ultimo contributo, a firma di Francesco Zini ("La donazione degli organi come problema biogiuridico: il dono della vita come dono alla vita"), tematizza la delicata questione della donazione d'organi e la problematica, con quella sempre più intrecciata, dell'individuazione di criteri affidabili, anzitutto sul piano empirico, per l'accertamento della morte. Anche in questo testo l'adozione di tesi sostantive non impedisce all'autore di evidenziare dialetticamente la natura estremamente intricata del dibattito teorico, e le numerose difficoltà che le varie possibili soluzioni legislative presentano ad una lettura approfondita.

*Claudio Sartea*



LIBERO GEROSA, *L'identità laica dei cittadini europei: inconciliabile con il monismo islamico? Implicazioni giuridico-istituzionali del dialogo interreligioso*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2009.

Libero Gerosa torna su un tema già da tempo oggetto delle sue attenzioni scientifiche: quello dell'identità culturale occidentale e del fondamento religioso della cittadinanza europea. L'approccio a tanto pulsante (e ideologicamente sensibile) materia è organico ma, nel contempo, sintetico; il linguaggio è tecnico e rigoroso ma, nel contempo, estremamente chiaro. Perché chiaro, in Gerosa, è il pensiero.

Il libro è dedicato a Papa Benedetto XVI, «instancabile pellegriano della riconciliazione e della pace». L'Autore non ne fa mistero: non solo vede in questa figura di pontefice un maestro insuperabile di fede, ma vi riscontra anche il supporto culturale fondamentale per una riflessione che possa, a suo parere, effettivamente dirsi laica. Un siffatto approccio, apparentemente dogmatico, si rivela, in realtà, critico, e capace di offrire alla speculazione canonistica caratteristiche di originalità e di novità, rispetto a tanta altra letteratura stanca e ripetitiva, comparsa, più o meno di recente, sul tema.

Tutto parte dalla considerazione della natura pubblica, non già privatistica, del fenomeno religioso. Tematica, cui la Facoltà di Teologia di Lugano, rettore in allora Gerosa, aveva dedicato un importante convegno internazionale. E tutto poi volge all'approfondimento di quei binomi fede-ragione e religione-amore, su cui sappiamo bene quanto abbia insistito il magistero pontificio. Gerosa ne fa discendere esiti teologici e giuridici di per sé escludenti ogni forma di fondamentalismo; e se ne avvale per risalire agli insegnamenti del Concilio Vaticano II in materia di rapporti tra Chiesa e mondo.

Poste queste premesse, lo studio di Gerosa non trascura, tuttavia, di ricercare il molteplice presente nell'identità civica europea. Nasce il problema del dialogo interreligioso e inter-

culturale e prendono corpo i fondamenti di un nuovo diritto internazionale, che vinca ogni mitologia (non ultima quella che dai “diritti umani” fa discendere la legittimazione dell’intervento militare) e volga effettivamente al servizio della pace.

Al di là dello sviluppo del ragionamento, quale può evincersi dall’accurato indice del volume, i grandi temi che Gerosa evoca ci paiono potersi ridurre, per amore di sintesi, a due. Il primo riguarda il diverso statuto delle tre grandi religioni del libro sul terreno del diritto pubblico e della filosofia del diritto; il secondo attiene specificatamente al dialogo tra *fides* e *intellectum*.

Quanto al primo tema, sembra qui echeggiare l’idea portante di Erik Peterson, in dichiarata polemica con Schmitt: il dogma trinitario cristiano scinde radicalmente il percorso del cristianesimo, per un verso dal paganesimo, e, per altro verso, dall’ebraismo e dall’islam. Perché il monoteismo cristiano rompe con ogni teologia politica e impedisce ipocriti connubi tra religione e potere. Non così nell’ebraismo e nell’islam, che si presentano come legge, non già come fede, e dunque indicano una rivelazione, in sé già esprime un ordine sociale e politico.

Le definizioni lasciano il passo agli interrogativi. Si è tanto parlato di radici giuridico-cristiane dell’Europa, ma è davvero corretto affermare con questa formula un’analogia strutturale tra ebraismo e cristianesimo? Non è forse vero che tra ebraismo e islam vi sono molte più coincidenze, rispetto a quanto la scena politica internazionale non ci induca a ritenere? E non è forse vero che la legge islamica ed ebraica sembrano avere in sé una comune urgenza alla disciplina delle azioni e delle opinioni?

Il secondo punto cruciale affrontato è quello – come si è detto – del rapporto tra fede e ragione. Gerosa è un ricercatore umile e attento: non lo dice esplicitamente, pare volere evitare contrapposizioni accademiche, nel senso spregiativo del termine. Ma è evidente che il metodo di lavoro non è in sintonia con quello che ha caratterizzato, dal dopoguerra ad oggi, la dominante canonistica italiana. Si avverte la filiazione non solo di scuola, ma anche spirituale dall’insegnamento di Co-

recco: il diritto canonico non può essere studiato, ma nemmeno proficuamente affrontato, se non ci si avvale di un retroscena teologico ampio e partecipato.

L'approccio teologico è una bussola non solo per il filosofo, ma anche per il giurista. Non si può parlare del rapporto tra fede e ragione con cognizione di causa e con la speranza di guadagnare lumi sull'oscurità del presente, fissando lo sguardo sulla sola attualità, o credendo che la soluzione dei problemi possa venire da un banale, riduttivo comparatismo. Occorre rileggere Anselmo: *fides quaerens intellectum*. Ove il soggetto di una proposizione tutta teologica, ma destinata a incidere, e quanto energicamente, sulla Decretistica e sulla Decretalistica, è forte e chiaro, è la fede. Tuttavia, questa fede non si esprime in un'orgogliosa autosufficienza, né erige steccati; ma chiede (anzi: cerca) il supporto della ragione. Lo schema è dialettico: allergico, come tale, alla stasi, produce un incessante movimento. Palese è il richiamo al metodo degli antichi, palese è dunque la continuità non solo storica, ma anche etica tra il mondo ellenico e il mondo cristiano. Il discorso di Ratisbona, sul punto, è nevralgico.

Occorre anche rileggere Tommaso: *gratia non tollit, sed perficit naturam*. Ove il soggetto – *gratia* – non è quel motivo astratto e metafisico, su cui avrebbero insistito le teologie protestanti, ma è un dono divino tutto trasposto nella coscienza diveniente dell'uomo. Una siffatta volontà di esprimere entro le mura di questo mondo il disegno di Dio non esclude, ma semmai perfeziona l'ordine naturale delle cose. È, questo, il gene, ma vorrebbe dirsi il sogno dell'umanesimo moderno. Lo troviamo nel verso di Dante, lo troviamo nei pastelli di Giotto: e saranno intuizioni artistiche destinate a gettare lumi sul Rinascimento europeo.

Nel presentare il libro a Bologna (era il 3 febbraio del 2010, e si era presso la biblioteca delle "Sette Chiese") Carlo Altini citò Strauss: «Dobbiamo cercare di comprendere la diversità tra la sapienza biblica e la sapienza greca. Vediamo subito che ciascuna delle due pretende di essere la vera sapienza, negando la pretesa dell'altra di essere la sapienza nel senso più rigoroso e alto. Secondo la Bibbia, il principio della sapienza è

il timore del Signore; secondo i filosofi greci, il principio della sapienza è la meraviglia. Siamo dunque costretti a compiere sin dall'inizio una scelta, ad assumere una posizione. Da che parte ci collochiamo? Abbiamo di fronte a noi Gerusalemme e Atene, che rivendicano ognuna per sé la nostra fedeltà. Siamo aperti a entrambe e disposti ad ascoltare ciascuna di loro. Noi, dal canto nostro, non siamo sapienti, ma aspiriamo a diventarlo. Siamo cercatori di sapienza, *philo-sophoi*. Dicendo che desideriamo prima ascoltare e poi decidere, abbiamo già compiuto la nostra scelta a favore di Atene e contro Gerusalemme. Ciò sembra necessario per quanti fra noi non possono essere ortodossi» (*Gerusalemme e Atene*, Torino 1998, p. 6).

Ne *L'identità laica dei cittadini europei* Gerosa sostiene che questa conciliazione, pur irta di difficoltà, non è impossibile: la vita contemplativa che animava il pensiero greco, l'obbedienza alla Legge che caratterizza l'esperienza di fede giudaica e islamica, carità e incarnazione come nucleo della religione cristiana, possono ricondursi ad equilibrio e a sintesi. Nella consapevolezza dell'estrema ricchezza del confronto tra questi pur distinti cammini e della necessità di un dialogo non banalmente conciliativo, ma aperto al raccoglimento del sacro che si cela nelle differenze.

*Massimo Jasonni*

LUCIA MUSSELLI, *Televisione e minori: tutela pubblicistica*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 176.

Salutata con grande favore nel gennaio del 1954, quando iniziava timidamente ad entrare nelle case delle famiglie italiane, la televisione rappresenta oggi un assai diffuso mezzo di comunicazione e di intrattenimento per adulti, adolescenti e bambini.

Ed è soprattutto con riferimento a queste due ultime categorie di telespettatori che il legislatore comunitario, già a partire dalla Direttiva n. 552 del 1989 denominata TSF (Direttiva televisione senza frontiere), ha predisposto degli strumenti in grado di preservare i minori dai pericoli derivanti dalla visione di trasmissioni inadeguate.

Nella citata Direttiva si è infatti posto l'accento, da una parte, sull'importanza che gli Stati vietino la trasmissione di programmi oggettivamente in grado di nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori (come quelli pornografici o violenti) e, dall'altra, sulla dimensione pedagogica del servizio televisivo, da cui deriva la necessità di vietare i programmi che incitano all'odio e alle diverse forme di discriminazione. A questo fondamentale intervento del legislatore comunitario sono poi seguiti altri provvedimenti volti ad imporre ai singoli Stati membri un adeguamento delle normative interne alle ravvisate esigenze di tutela dei minori nel settore audiovisivo.

Interessanti osservazioni a tal proposito si rinvengono nell'agile volume *“Televisione e minori: tutela pubblicistica”*, scritto da Lucia Musselli e pubblicato dalla Giuffrè, ove l'A., dopo un'interessante ricostruzione storica della disciplina televisiva italiana, pone in rilievo la protratta inerzia del nostro legislatore, sottolineando l'importanza del ruolo assunto dalla Corte costituzionale «che ha provveduto nel corso del tempo ad indicare le coordinate giuridiche di riferimento, vincolanti anche per il legislatore» (p. 8).

Il testo in esame, arricchito da numerose note di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, rappresenta senz'al-

tro un valido ausilio per la comprensione di una materia alquanto delicata, che esige non soltanto la conoscenza del complesso quadro normativo (nazionale e comunitario), a anche una maggiore chiarezza circa la “funzione” – educativa o di mero intrattenimento – che il mezzo televisivo è chiamato ad assolvere. A tutto ciò devono aggiungersi anche i problemi legati alle profonde trasformazioni «riassumibili sotto la sintetica formula della “convergenza tecnologica”» che stanno investendo in questo periodo il settore dei servizi audiovisivi e che suggeriscono «alcune riflessioni in ordine ai modelli di regolazione pubblicitaria che meglio mostrino di fornire una risposta alle rinnovate istanze di tutela dei diritti fondamentali delle persone, con particolare riguardo alla categoria dei minori» (p.1).

Partendo da questa considerazione, l'Autrice accompagna il lettore nella fitta trama di norme comunitarie e nazionali che si sono susseguite nel corso degli anni e che hanno preso le mosse dalla esigenza sempre più avvertita di evitare che i minori siano esposti a scene di violenza gratuita o di incitamento alla discriminazione, nonché a scene pornografiche o volgari: tutte ipotesi, queste, in cui si ravvisa un serio pericolo per l'equilibrio psico-fisico del minore. Non deve infatti essere trascurata la circostanza, più volte messa in rilievo da psicologi e giuristi, che i bambini dell'età contemporanea, a differenza di quelli di poche generazioni precedenti, hanno un immediato contatto con il mezzo televisivo – fin dai primissimi anni di vita – con la conseguenza che spesso per i minori non è facile distinguere la realtà dalla finzione.

Come opportunamente osservato dalla Musselli, «il mezzo televisivo costituisce fonte di pericolo per i minori per almeno due ordini di motivi e cioè per la difficoltà da parte dei bambini, soprattutto in età prescolare, nel discernere la realtà dalla finzione televisiva (tale problema, nell'ambito della disciplina pubblicitaria, si traduce nell'imposizione dell'obbligo di *ricognoscibilità* dello spot rispetto al resto della programmazione), nonché per la loro naturale tendenza a scorgere nella televisione una “fonte ragionevole di informazioni sul mondo”, che, soprattutto in assenza di altre valide alternative culturali of-

ferte dalla scuola o dalla famiglia, viene vista come risposta al loro legittimo e naturale desiderio di conoscere» (pp. 34-35).

Se per un adulto, quindi, la televisione rappresenta più che altro un mezzo di svago, di intrattenimento o di informazione, per un minore, invece, essa rappresenta un mezzo per prendere contatto con il mondo degli adulti: in assenza di messaggi provenienti dalla famiglia o dalla scuola, i bambini imparano a comportarsi attraverso l'imitazione dei personaggi televisivi, ai quali spesso si ispirano nella scelta dell'abbigliamento, del linguaggio, dell'alimentazione o (soprattutto per gli adolescenti) per lo stile di vita.

Come giustamente osservato dalla Musselli (che all'argomento ha dedicato l'ultimo capitolo del suo libro), un'attenzione particolare deve essere rivolta ai messaggi pubblicitari, che per la loro frequenza e sinteticità si impongono all'attenzione dei minori, «soggetti particolarmente suggestionabili di fronte a certi messaggi pubblicitari, sia in ragione della loro immaturità ed inesperienza, che per la fiducia che ripongono negli adulti e, più in generale, per la loro ricerca di un'accettazione da parte del gruppo di riferimento che li spinge talora verso modelli di consumo comunemente accettati» (p.126). Inoltre, la pubblicità, per sua natura, è in astratto maggiormente insidiosa, in quanto è imprevedibile e, come tale, rende più difficile esercitare su di essa un controllo preventivo: «se infatti, per lo meno in un contesto di palinsesti prefissati, un genitore può scegliere in anticipo quale programma fare vedere o vietare ai figli più piccoli non può invece prevedere quale pubblicità verrà trasmessa o quale promo passerà durante tali programmi, benché al riguardo siano ormai previste attraverso il meccanismo delle c.d. *fasce protette* apposite forme di tutela, della cui efficacia peraltro non sono mancate critiche in dottrina» (p. 126). A tal proposito, nel testo in commento si ricostruisce la disciplina attuale, muovendo dal recepimento della Direttiva n. 89/552/CEE (che in via generale, all'art. 16, stabiliva che il messaggio pubblicitario non dovesse arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni) e ricordando come la legge italiana n. 223/1990, seppur in maniera succinta, abbia dato attuazione alla normativa comunitaria, con la previsio-

ne che «la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità delle persone, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati» (p. 130). L'intero capitolo IV del volume è occupato dall'analisi della legislazione italiana in materia televisiva: dall'esame della legge n. 223 del 1990 (che introduce «per la prima volta nel nostro ordinamento [...] specifiche norme in materia di tutela dei minori» cfr. p. 53), l'attenzione viene poi rivolta ai Regolamenti dell'AGCOM concernenti il rilascio dei titoli autorizzatori per lo svolgimento dell'attività televisiva e, successivamente, alla legge n. 112 del 2004 (che rappresenta «una tappa di svolta nella disciplina della tutela dei minori, introducendo, da un lato, alcuni aggiornamenti della normativa precedente, resi necessari dagli sviluppi tecnologici e, dall'altra, prevedendo alcuni elementi di assoluta novità») e al Testo Unico della radiotelevisione, adottato con d.lgs n. 177 del 31 luglio 2005 e contenente l'attuale disciplina della tutela dei minori nel settore radiotelevisivo.

Ciò che emerge dalla rassegna legislativa e giurisprudenziale offerta dall'Autrice in materia di tutela dei minori nel settore audiovisivo è senz'altro l'evidente interesse del legislatore nazionale e comunitario di evitare che i minori assistano a scene inadeguate al loro grado di sviluppo cognitivo.

Tuttavia, secondo quanto riscontrato per il 2009 dal Comitato di attuazione del Codice tv e minori, l'aumentata attenzione delle emittenti verso i minori sarebbe più formale che sostanziale. Dello stesso avviso pare anche la Musselli che, a conclusione del suo saggio, esprime la sua perplessità circa la effettiva rispondenza della normativa in esame «ai bisogni di tutela della personalità dei minori»: se, infatti, è possibile registrare un vasto consenso teorico alla tutela minorile nel settore audiovisivo, nondimeno, va altresì considerato che «il momento dell'operatività concreta di tali norme risulta assai deludente, sia in ragione della presenza di svariate fonti del di-

ritto, presenti in modo non sempre coordinato, [...], sia per la non chiara identificazione dei soggetti preposti alla loro verifica, anche se ora in verità alcuni importanti elementi di chiarificazione ci provengono dall'art. 35 del Testo Unico con riguardo alle competenze della Commissione per i servizi e i prodotti dell'AGCOM e del Comitato di autoregolamentazione media-minori».

Con lo sviluppo della tecnologia e la sempre più eterogenea ed ampia offerta di programmi da parte delle emittenti, appare necessario «reimpostare il quadro di tutela dei minori concepita per i servizi tradizionali».

In oltre cinquant'anni di storia della televisione, i telespettatori italiani hanno potuto assistere ad una moltitudine di programmi, diversi per genere e per qualità delle informazioni contenute.

Alla televisione pubblica, che inizialmente operava in regime monopolistico, si sono affiancate sempre più numerose televisioni private che, nella contesa dell'etere, guidate soprattutto da interessi economici, in più occasioni hanno suscitato interrogativi circa l'adeguatezza dei contenuti per il pubblico più giovane e, di conseguenza, hanno alimentato il dibattito sull'opportunità della censura televisiva e sui suoi limiti.

Lo sviluppo della tecnologia, dunque, oltre agli evidenti progressi della qualità visiva, ha determinato un moltiplicarsi delle proposte delle emittenti, che in ultima analisi si è tradotto in una maggiore difficoltà nel controllare i contenuti mandati in onda: se ancora nel 1968 gli italiani imparavano la lingua nazionale grazie al programma di insegnamento elementare del maestro Alberto Manzi ("Non è mai troppo tardi", che andò in onda dal 1959 al 1968), oggi, accanto ai telefilm e ai programmi di varietà, occupano la scena del palinsesto gli show di nuova generazione, quelli che mirano a soddisfare reconditi istinti voyeuristici dei telespettatori, proponendo pseudo scene di vita reale vissute da personaggi più o meno noti e che in genere attirano l'attenzione del pubblico con litigi, volgarità, piagnistei o tradimenti in diretta.

In questo clima di grande fermento massmediatico, tendenzialmente caratterizzato dal trionfo dell'apparenza sul-

l'essere, il rischio che i minori ne paghino le conseguenze – in termini di diseducazione e “cattivi modelli” disorientativi – è decisamente alto.

Appare dunque molto interessante e meritevole di approfondimento la proposta avanzata dalla Musselli in conclusione del saggio, laddove auspica, accanto al permanere della sanzione *ex post* per le imprese televisive irrispettose della normativa, anche un intervento ulteriore nell'ambito dell'attività amministrativa connessa al rilascio di titoli abilitativi: «l'introduzione, nel bando di gara o nelle convenzioni eccessive agli atti amministrativi di clausole che subordinano, al verificarsi di violazioni delle norme a tutela dei minori, conseguenze pregiudizievoli per le imprese (ad es. sospensione temporanea o definitiva dei titoli abilitativi, revoca dell'erogazione del contributo o finanziamento...) o che viceversa prevedano, in caso di positivo riscontro di rispetto per i minori, apposite forme premiali». Il mezzo televisivo, infatti, non deve essere demonizzato, ma deve piuttosto essere impiegato in modo da soddisfare tanto le esigenze di tutela dei minori, quanto le esigenze di manifestare liberamente il pensiero, entro i limiti del rispetto della persona umana: da qui la necessità di prevedere un sistema di regole pubblicitarie volte a garantirne un uso corretto, come si evince chiaramente dal testo in commento.

*Daniela Bianchini*